

LA NORMA EN EL DERECHO CANONICO

AA. VV., *La Norma en el Derecho Canónico*, Actas del III Congreso Internacional de derecho canónico, Pamplona, 10-15 de octubre 1976. 2 vol., EUNSA, Pamplona, 1979.

Ricordare un avvenimento quando da tempo ormai si è verificato presenta un duplice aspetto positivo: anzitutto permette di considerare con più pacata penetrazione l'evento, così da enuclearne gli aspetti veramente essenziali; in secondo luogo dà la gioia di ripercorrere con il pensiero e di riportare ancor oggi davanti agli occhi frammenti di vita passata sedimentatisi come parte di noi stessi.

Sono certa che i lettori dei due volumi, che raccolgono gli Atti del III° Congresso internazionale di Diritto Canonico, tenutosi a Pamplona dal 10 al 15 ottobre 1976, non potranno non muovere, nell'aprire le due robuste rilegature, da questa duplice sensazione, sia che essi abbiano partecipato al grandioso convegno sia che lo abbiano allora seguito da lontano e si trovino solo ora ad averne puntuale conoscenza.

Il complesso di problemi affrontati sotto l'unico titolo *La norma nel diritto canonico* è di tale importanza, nell'evoluzione dello studio non solo del diritto canonico ma in genere dei problemi dello spirito religioso

nei suoi rapporti con la realtà della vita storica, che la lettura delle più di 2000 pagine, dopo un primo naturale sgomento per la vastità degli argomenti da approfondire oltre che per la poderosità della mole, appare, assai più che doverosa, addirittura attraente.

Così un argomento, che solo chi non ama il diritto canonico può definire piatto, appare invece fornito delle più variegata sfaccettature grazie all'apporto di una schiera numerosissima di contributi canonistici e storici di provenienza anche culturale differente. Tutt'altro che arido già nella teoria generale del diritto, il tema della norma acquista poi un particolare fascino nel diritto canonico per quel miscuglio di certene giuridica e di misericordie, certamente sorprendente per i cultori degli ordinamenti degli Stati che si limitino a vedere il diritto come mera, anche se preziosa, tecnica.

La norma giuridica per la Chiesa è infatti certamente — al pari di quanto si può dire per la norma di fronte allo Stato — una preziosa re-

gola disciplinatrice delle relazioni tra i consociati, ma ciò che la differenzia dalla norma civile è l'essere destinata a disciplinare una società singolare che è per volontà del suo Divino Fondatore, dalla quale trae la sovranità, insieme naturale e soprannaturale, spirituale e materiale, istituzionale e volontaristica, gerarchica e comunitaria.

Già da questi brevissimi spunti la singolarità della Chiesa e dell'ordinamento che la regge scaturisce con evidenza, dando luogo agli interrogativi che, dai tempi più antichi sino a quelli più vicini, hanno accompagnato il cammino storico della Chiesa e le vicende del suo ordinamento: — perchè una norma giuridica canonica? quale diritto canonico? perchè coniugare legge con Vangelo? perchè criteri oggettivi di certezza? perchè non basta la misericordia? perchè un diritto di impianto romano? perchè correre il rischio della commistione tra profano e sacro? perchè porre regole esterne alla fondamentale libertà interiore? perchè non confondere il diritto con la pastorale?

Gli interrogativi, che la storia del diritto canonico ha da tempo già conosciuti, potrebbero continuare e specificarsi in particolari aspetti del generale problema dell'essenza, del fondamento, del contenuto, della obbligatorietà della norma. Se non è questa certo la sede per poter dare ad essi esauriente e forse neppure appena incipiente risposta, vorrei almeno indicare come il contributo fornito negli Atti, che qui si recensiscono, sia notevolissimo sul piano più strettamente giuridico come su quello del suo sfondo pre o metagiuridico.

Già nel solenne atto di apertura il Card. PERICLE FELICI pone in guar-

dia circa l'esatta valutazione del rapporto tra norma giuridica e pastorale. Egli sottolinea la natura tutta peculiare della società religiosa e del suo diritto, ma ricorda pure il debito di civiltà e di tecnica insieme che il diritto canonico ha per il diritto laico, anzitutto per quello romano, in quanto esso contenga quei semi di verità che non possono non giovare anche alla Chiesa, secondo una tendenza sempre viva nella sua storia e ancora di recente valorizzata da *Gaudium et Spes* (n.º 44), là dove è incoraggiata la capacità di ritrovare nella cultura umana semi di verità. Ma se la norma canonica è vero diritto, non meno della norma statale, essa tuttavia ha una peculiare funzione che la riconduce all'interno del grande settore della pastorale, poichè anche l'attività giuridica contribuisce, al pari di ogni attività della Chiesa, a condurre il gregge di Cristo all'ovile eterno. Al di là di questo aspetto funzionale non è tuttavia lecito (a mio avviso ben a ragione), secondo l'illustre Presidente della Commissione Pontificia per la revisione del *Codex iuris canonici*, aprire le barriere che separano pastorale e diritto; al contrario occorre difendere il patrimonio di idee e di dottrine con le quali la Chiesa ha giustificato e continua a giustificare la giustizia scaturente dal suo ordinamento.

Contro i pericoli di una giustizia che per volere essere troppo astratta si trasforma in una *dura lex* (pericoli avvertiti nel dibattito da più di un partecipante: v. ad es. il rilievo di M. FERRABOSCHI nella discussione della IIIª tavola rotonda, vol. Iº, p. 1199) già la prolusione di apertura di O. GIACCHI pone in risalto la peculiarità della norma canonica. L'esame dei vari istituti che permettono una

relaxatio legis, a temperamento del *rigor iuris*, così come il rilievo dato all'*occultum* nei rapporti tra foro interno e foro esteriore, ed infine la distinzione tra *charitas*, quale norma suprema, e *salus animarum*, quale fine supremo, sono tutti punti fermi della relazione che, se non mancano di essere presi in esame secondo divergenti considerazioni durante il Convegno (v. ad es. la relazione di E. CORECCO, vol. I^o, pp. 839-859 e le due comunicazioni di P. FEDELE, vol. II, p. 423-457), rappresentano pur sempre i pilastri fondamentali di ogni discorso sulla norma canonica.

Non meno fondamentale è pure un altro tema, sul quale la dottrina canonistica non si era tuttavia da ultimo sufficientemente fermata: il rapporto tra la giuridicità della norma canonica e la natura societaria della Chiesa. Questo rapporto è stato invece sottolineato in varie relazioni ed anzitutto, quasi a premessa generale dell'intero Convegno, sia nel solenne atto di apertura (Felici) sia nella Prolusione di apertura (Giacchi). In effetti la presenza di un aspetto giuridico nella Chiesa è, sì, dovuta al carattere societario, ma di una società *sui generis*. In epoche di risorgente positivismo giuridico-sociale, da un lato, e di invasione del teologico sul giuridico, dall'altro, quali sembrano talora profilarsi i giorni futuri del Diritto Canonico, sarà di grande interesse sviluppare in tutti i suoi aspetti l'idea che l'elemento fondativo del diritto canonico è elemento non umano, ma divino. Ne sono già sia pur limitata prova le discussioni avutesi in seno alla V tavola rotonda, a proposito della distinzione tra società civile e società religiosa (vol. II^o, pp. 787-796).

Molti degli interrogativi sin qui ac-

cennati trovano risposta in quel grande tesoro che per il Diritto Canonico sono le sue fonti storiche, così preziose anche per il diritto vigente da indurre ogni Congresso di Diritto Canonico a dedicare sempre gran parte della sua attenzione alla storia. In questa scia si pone anche il Convegno di Pamplona, riservando alle fonti storiche le relazioni della I^a tavola rotonda (*La norma nel diritto antico e classico*) così come quella della II^o tavola rotonda (*La norma canonica dal sec. XVI al Concilio Vaticano II*). Esse presentano un ampio ventaglio di temi e problemi, dei quali, essendo impossibile, per evidenti ragioni di spazio, dare resoconto minuto, mi limiterò a fornire solo qualche *flash*. A. M. STICKLER illustra la norma canonica nel primo millennio della Chiesa (I^o vol., pp. 39-62), così ricco di fonti normative (che l'A. annovera in 9 capi) non formalizzate da rendere assai ardua una sistematica precisa e da porre l'interrogativo, fondamentale per il diritto, su quale fonte contenga criteri di validità. Anche a causa di questo sovrapporsi di fonti diverse si afferma sin dall'inizio e si consolida via via, quale fondamentale criterio per saggiare della validità di una norma, il ricorso alla Tradizione. Non è perciò un caso se la raccolta Dionysiana, il documento più completo del primo millennio di storia giuridica, ponga a garanzia del valore della norma due autorità, quella della tradizione universale e quella, viva, dei Romani Pontefici quali garanti della vera disciplina per tutta la Chiesa. E' interessante osservare come la concezione di Stickler, particolarmente trasparente anche nelle repliche (v. ad esempio quella relativa all'intervento di MUNIER: vol. I, pp. 218-221), sembri voler intendere la Rive-

lazione — che certamente tra le fonti è quella di importanza insieme essenziale e primaria — anche come storia, come un lento processo di svelamento delle verità del Cristianesimo attraverso l'esperienza degli uomini, tanto spesso intrisa pure di errori: concetto che, se è proprio anche alla teologia protestante (così ad esempio PAN-NENBERG), presuppone quel senso del divenire e del progresso storici che, tipici portati del Cristianesimo, sono stati talvolta trascurati da letture affrettate dei canonisti.

Certo, con i Decretisti ed i Decretalisti, come osserva R. WEIGAND (*Die Rechtslehre der Scholastik bei den Dekretisten und Dekretalisten*, vol. I°, pp. 81-110) la specificità del diritto canonico è ancor più sottolineata grazie all'esame dei rapporti tra diritto divino (positivo e naturale) e diritto umano, con gli approfondimenti del significato della celebre definizione di Graziano del diritto divino come ciò che «in Lege et Evangelio continetur». Sempre ponendosi sostanzialmente nella via aperta dal Maestro bolognese, la dottrina infatti prima decretista e poi decretalista mira a conferire autonomia di scienza al diritto rispetto alla teologia, dando perciò apporti fondamentali alla costruzione della norma canonica come norma giuridica.

L'autorità della Chiesa nel sistema delle fonti del diritto medievale è diretta conseguenza, come ben dimostra la relazione di C.H. MUNIER, della affermazione, già di Graziano, secondo la quale sola regola di condotta è la Sacra Scrittura in quanto parola di Dio. Chi mai infatti potrà veramente dire di potere legittimamente immettere nella vita concreta la *ratio divina*? Il tema della *auctoritas*, ben caro alla dottrina medievale, trova

allora la più ampia discussione. La relazione tra l'altro ricorda come al principio della *potior auctoritas*, elaborato dal Card. Deusdedit sulla scorta di una affermazione isidoriana, si affianchino altri criteri. Ma lo stesso Graziano fa poco uso di questo principio, sulla traccia di Abelardo, poiché, dopo avere definito come *potior auctoritas* quella raccomandata dalla dignità dell'origine e dal credito dovuto, finirà per preferire il criterio della razionalità (cfr. pp. 115-122).

Il riferimento alla *rationabilitas* — caratteristica sin dall'età aurea conferente al diritto canonico una fisionomia umanizzatrice particolarissima ed anticipatrice, già nel fulgore del medio evo, di una visione moderna del diritto come espressione di una dimensione spirituale dell'uomo — non fa dimenticare al relatore come, quando si tratti di decidere le cause ecclesiastiche, non sia sufficiente la *scientia* ma occorra anche la *potestas*. Al proposito mi sembra utile ricordare che i teorici dello Stato assoluto interpretarono in modo deviato questi concetti, ripetendo con Hobbes che «*auctoritas non veritas facit legem*», mentre la dottrina medievale si era mossa in un clima assai differente se, come è ricordato, anche se assai fuggacemente (pp. 131-132), lo stesso potere papale era considerato limitato dallo *status generalis Ecclesiae*.

La vita del diritto passa anche attraverso atti aventi talora valore non normativo nè giurisdizionale, specie per quanto attiene alla pratica forense: lo studio di J. GAUDEMET, cronologicamente delimitato al periodo tra il XII ed il XIV secolo e geograficamente al territorio francese, ci porta all'interno della vita concreta del diritto individuando i mutui rapporti tra diritto romano e canonico in

quell'insieme di norme (che non è certo un sistema) dato dal «droit savant». Alla vita concreta del diritto, quale si è avuta lungo la sua vita storica, si riferisce pure la relazione di G. FRANSEN su *La valeur de la jurisprudence en Droit canonique* (vol. I, pp. 197-212) con osservazioni molteplici. Tra l'altro è ricordato che le sentenze venivano soltanto di rado motivate affinché fosse più difficile impugnarle, salvo che (ed è questa una delle cinque eccezioni proposte dall'Ostiense alla regola della non necessità della motivazione) il giudice si fosse allontanato dal diritto comune.

L'arco di tempo abbracciato dalla II tavola rotonda si estende dal sec. XVI al Concilio Vaticano II° ed è illustrato da cinque relazioni: *Die Normen in Denken der Theologen und Moralisten* di G. ERMECKE; *La norme d'après la doctrine des humanistes et des auteurs de Droit naturel*, di H. E. HASSO JAEGER; *Influence du juridictionnalisme, de l'illuminisme et du separatisme sur le système des sources du droit canonique*, di G. LECLEERC; *Die Quellen des kanonischen Rechtes in der Kodifikation von 1917* di W. AYMANS; *Le fonti del Diritto canonico dalla promulgazione del «Codex» fino al Concilio Vaticano II* di T. MAURO.

Già solo dall'enunciazione dei titoli può intravedersi come la tavola rotonda sia composita quanto ad argomenti trattati ed a periodi storici considerati; e via via che ci si avvicina ai giorni nostri e al tipo di taglio che può definirsi moderno l'attenzione cresce, sempre riproponendosi il quesito, di importanza fondamentale per la vita del diritto, del valore normativo delle varie fonti nonchè della gerarchia tra esse.

Individuate, con le due prime ta-

vole rotonde, le linee dello sviluppo storico dell'ordinamento canonico, dagli antichissimi tempi dei Padri sino alla età conciliare, il Convegno ha trattato, con la Terza tavola rotonda, i fondamenti attuali della teoria delle fonti nell'ordinamento canonico, secondo le specificazioni proposte dalle seguenti relazioni: *Norma en sentido material y en sentido formal* di T. GARCÍA BARBERENA (pp. 655-678); *Valore dell'atto «contra legem»* di E. CORECCO (pp. 839-859); *Gli atti amministrativi nel diritto della Chiesa* di M. ZUROWSKI (pp. 899-923); *La giurisprudenza nell'ordinamento canonico* di F. FINOCCHIARO (pp. 989-1007); *L'autonomie privée dans le droit de l'Eglise* di G. LESAGE (pp. 1137-1150). *Populus Dei, eschaton, communio, ordinatio fidei* sono espressioni che ricorrono in questa parte, intrecciandosi ai tradizionali concetti di *rationabilitas*, equità canonica, *ordinatio rationis* e così via. Proprio l'attracco di questi concetti giuridici tradizionali con espressioni mutuata della tradizione, vecchia e nuove teologica fa sì che soprattutto da questa tavola rotonda sembrino balzare proposte alternative per un diverso diritto canonico. Alcuni spunti innovatori sono certamente da condividere, come il senso della distinzione di GARCÍA BARBERENA, che valorizza la funzione dinamica del diritto, tra norma *in fieri* e norma *in facto esse* (pp. 675 ss.). Altre impostazioni sono invece da considerarsi con la massima cautela, pur apprezzandone grandemente lo sforzo di una novità che vuole essere anche mediatrice tra le esigenze della teologia e quelle del diritto. In particolare l'affermazione di CORECCO della rilevanza giuridica della *communio* quale criterio di validità della norma dovrà, a mio avviso, essere ul-

teriormente saggiata e qualche dubbio dovrà essere superato prima di considerare, come l'A. sembra voler senz'altro indicare quale via sicura per l'attuale diritto canonico, l'istituto dell'equità quale espressione della esigenza di realizzare la *communio*. Qualunque sia la conclusione, cui si dovrà giungere nella ricerca di questo nuovo sistema canonico, è certo che nella dottrina canonistica nuove vie non potranno non scaturire anche sulla base delle relazioni e della discussione avutesi nella III tavola rotonda (v. ad es. le domande di ORSY o di ARIAS a pp. 1187 e 1190). Qualche serio dubbio al proposito mi sia lecito esporre sin d'ora quanto alla affermazione che «la *communio* come criterio formale d'unità può imprimere forza vincolante ad una norma per la quale non è ancora stato possibile trovare un contenuto alternativo, più corrispondente alla verità teologica» (p. 85).

La quarta tavola rotonda (II vol.) affronta i problemi attuali delle fonti del diritto canonico grazie alle seguenti relazioni introduttive: *El «ius divinum» como criterio de autenticidad en el Derecho de la Iglesia* di P. J. VILADRICH (pp. 25-78); *Le Droit latin et les droits orientaux* di E. EID (pp. 147-181); *El Derecho particular* di L. DE ECHEVERRIA (pp. 185-218); *Derecho y pastoral en la Iglesia* di F. RETAMAL (pp. 243-280); *Legislación fundamental y leyes ordinarias; notas en torno al tema* di J. HERVADA (pp. 379-396).

Il tema della norma canonica assume qui gli aspetti più problematici, poichè sono ridiscussi criticamente e con notazioni innovative le fonti attuali e presumibilmente pure future del diritto canonico: diritto divino, legislazione fondamentale e leggi or-

dinarie, diritto particolare, diritto latino e diritti orientali, diritto e pastorale. Mi limito anche a proposito di questa tavola rotonda, a segnalare a titolo di esempio un tema che la discussione ha avuto il merito di porre in luce più chiara: l'autenticità del diritto canonico. Essa è stata fatta risiedere (VILADRICH) nel diritto divino, inteso questo come vincolo al tempo stesso al *mysterium Ecclesiae* ed alla vita reale, che sono, secondo il relatore, due facce della stessa moneta. Ne è scaturita una concezione che, rifiutando la mediazione della scienza canonistica in questa opera di rifondazione del diritto sulla duplice base del *mysterium* e della vita reale, rischia (probabilmente contro le stesse intenzioni del suo autore), di tradursi in una cultura che potremmo definire «della presenza» (comune alla più parte delle correnti anti-istituzionali), direttamente opposta a quella cultura che potremmo denominare «della mediazione» e che mi sembra invece rappresenti la parte più vitale e feconda della Tradizione, da San Paolo all'ultimo Concilio.

Ma, a parte altre considerazioni che si possono fare intorno a questa visione, vi è da segnalare come questa tavola rotonda abbia avuto il merito di proporre, accanto a nuovi temi, la rilettura di concezioni vitali per l'ordinamento canonico, anche se appartenenti a tempi meno recenti, come ad esempio ha fatto P. FEDELE (pp. 423-447), ricordando l'idea di Giuseppe Capograssi intorno alla norma fondamentale dell'ordinamento canonico.

Nella V tavola rotonda il tema oggetto del Convegno esce dai confini del pur vasto ordinamento interno della Chiesa per studiare l'influsso della norma canonica nelle relazioni con altri ordinamenti grazie alle seguenti

conferenze introduttive: *Orden espiritual y orden temporal* di C. CORRAL (pp. 559-506); *Relación con los otros ordenamientos confesionales e influjo sobre el Derecho Canonico* di J. A. SOUTO PAZ (pp. 627-637); *Relazioni con gli ordinamenti sovranazionali e influjo sulla normativa canonica* di D. BARILLARO (pp. 641-652); *L'autonomia privata nei rapporti tra ordinamento canonico e altri ordinamenti (considerazioni introduttive generali)* di P. BELLINI (pp. 693-733).

A differenza delle precedenti tavole rotonde, che affrontano temi tradizionali (anche se ridiscussi talora con tagli innovatori) per le trattazioni relative alla norma canonica, in questa tavola rotonda sono invece affrontati per la prima volta in modo congiunto aspetti delle vicende della norma canonica di fronte ad ordinamenti giuridici diversi: l'ordine temporale inteso ancor più in senso filosofico che strettamente giuridico, gli altri ordinamenti confessionali, gli ordinamenti delle comunità civili. Le osservazioni svolte sia nelle relazioni sia nella discussione non mancheranno di essere prese come punti di partenza per la evoluzione futura del diritto canonico, toccando temi strettamente connessi a quella apertura della Chiesa al mondo contemporaneo che è uno dei moniti più preziosi del Vaticano II°. Quanto ai rapporti tra ordine spirituale ed ordine temporale — da fissarsi tenendo presente che con il piano della redenzione Dio ha introdotto un nuovo ordine, quello soprannaturale, senza distruggere quello naturale — è rifiutato (CORRAL) sia l'atteggiamento massimalista, che tende ad un nuovo temporalismo, sia quello minimalista, che vorrebbe una Chiesa del tutto estraniata dal mondo, sia quello marxista, che identifica l'impegno cristia-

no con un impegno rivoluzionario. Relazioni non meno strette dovranno pure essere intrecciate (SOUTO PAZ) tra i vari diritti religiosi specie se, come è auspicabile, si avrà finalmente il coraggio di fare piazza pulita di alcuni pregiudizi, come la sfiducia da parte dei protestanti e in parte degli ortodossi verso un diritto divino, pontificio, centralista e universale o come la sfiducia da parte dei cattolici verso un diritto che, separandosi dal diritto divino, poggi in buona parte la sua esistenza sul potere civile o infine come la erronea concezione di un ecumenismo impiantato nel campo protestante quale speranza che i cattolici cedano sui punti fondamentali ed in campo cattolico visto quale un pastoralismo meramente verbale o formalista?

La varietà degli organismi che vengono definiti comunità internazionali particolari (da non confondersi con la comunità internazionale universale, che è società universale necessaria) è poi esaminata nei suoi rapporti con la Chiesa (BARILLARO), facendosi notare che la S. Sede solo in pochi casi ha creduto di poter essere rappresentata in seno ad organismi internazionali, benchè abbia relazioni giuridiche con essi. In effetti, di grandissimo rilievo ai fini della convivenza ordinata dell'umanità, gli interventi degli ultimi Pontefici appaiono oggi superare le stesse barriere dei rapporti di diritto internazionale per un contatto immediato con le esigenze di singoli popoli.

Una visione assai originale, anche se discutibile, muove infine (BELLINI) all'esame delle relazioni tra ordinamento canonico e ordinamento civile viste a partire dal principio di autonomia privata con una singolare contrapposizione tra le connotazioni (più

in negativo che in positivo) dell'ordinamento canonico di fronte a quelle dell'ordinamento statale, il quale, tuttavia, e forse troppo genericamente delineato rispetto ai molteplici modelli che di esso presenta la realtà storica.

Nella conferenza di chiusura P. LOMBARDÍA non ha inteso trarre le conclusioni del Congresso perchè, come egli ha detto con la saggia umiltà che sempre lo distingue, le affermazioni di ogni singolo partecipante sono tutte un apporto e dunque una conclusione del Congresso. Ha inteso piuttosto fare il punto della situazione della norma e dell'ordinamento giuridico nel momento attuale della vita della Chiesa, sottolineando la obbligatorietà della *lex ecclesiastica* nella tradizione dottrinale ma nello stesso tempo non ignorando la attuale crisi della legge, compresa l'aspirazione ad un diritto canonico più garantista. Per superare la crisi egli ha indicato, con un ampio giro di orizzonte sopra gli interrogativi più pressanti del nostro momento storico, quattro vie: anzitutto ribadire il dovere pastorale di adempiere e applicare le norme (che per la Chiesa è ormai, a parere di molti, un dovere non meno importante del corrispondente dovere civile del giudice statale); in secondo luogo non scindere il diritto dal Magistero ecclesiastico nell'individuare quel progresso nella conoscenza delle verità rilevate che permette il cammino storico della Chiesa; in terzo luogo corresponsabilizzare i fedeli nella edificazione della Chiesa, sempre più prendendo coscienza che l'ordine giuridico non dipende solo dalla gerarchia; infine potenziare la funzione della giurisprudenza con una maggiore applicazione sì della *aequitas canonica*

ma nei limiti delle funzioni giurisdizionali permesse dalla legge.

Una distinzione assai cara alla scuola spagnola (propugnata già da tempo da HERVADA e ripresa nel Convegno pure da GARCÍA BARBERENA) appare oggi come imprescindibile per ogni sistema canonistico che voglia essere sensibile ad un equilibrato dinamismo tra innovazione e tradizione: la distinzione ed insieme il mutuo intreccio tra ordinamento giuridico *in fieri* e ordinamento giuridico *in facto esse*. Essa può dirsi posta a conclusione ed a direttiva di ricerca futura quale parola finale del solenne atto di chiusura di questo importante Convegno.

In esso confluisce pure la orazione pastorale-giuridica del Card. Sebastiano BAGGIO, che sottolinea in tutta la sua estensione il significato della natura pastorale del diritto canonico (ben più ampio del ricorso alla *aequitas* ed *epikeia*) quasi a suggello della interconnessione che deve esistere tra i vari settori grazie ai quali opera la Chiesa Cattolica.

Alla fine di quegli intensi giorni — che con simpatia i partecipanti certamente ricordano aperti dalle accoglienti parole del Rettore Magnifico dell'Università di Navarra, F. PONZ PIEDRAFITA, e come incastonati tra le brevi ma profonde parole di apertura e di chiusura dell'autorevolissimo Presidente della *Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, P. A. D'AVACK, ed allietati dalle molte manifestazioni collaterali — il bagaglio della scienza canonistica appariva già allora assai aumentato di quantità e di qualità.

Grazie ai due poderosi volumi, che ho qui l'onore di recensire, esso entra ora a far parte del complesso di pubblicazioni scientifiche che la canonistica contemporanea non può non consi-

derare quale punto di arrivo delle elaborazioni specialistiche e, al tempo stesso, quale punto di partenza per l'evoluzione futura. Unico rammarico nel chiudere questi Atti è il rimpianto di non aver più tra noi amici illustri allora presenti: il padre Gustave LEClerc e il prof. Domenico BARILLARO. I loro contributi ci rimangono a loro ricordo ed a testimonianza della immortalità della vita dello spirito.

Vorrei da ultimo far notare che queste brevi note rappresentano solo una pallida eco della complessità del lavoro e dei risultati delle giornate canonistiche di Pamplona, sapientemente dirette dagli autorevoli moderatori delle cinque tavole rotonde (Stephan KUTTNER, Pedro LOMBARDÍA, Wilhelm ONCLIN, Pietro GISMONDI, Sebastiao CRUZ) assistiti ognuno da un

segretario (Juan ARIAS, José María GONZÁLEZ DEL VALLE, Ombretta FUMAGALLI CARULLI, Rafael NAVARRO VALS, Gaetano LO CASTRO). Ma a conclusione di esse vorrei almeno sottolineare una lezione fondamentale, che è auspicabile rimanga nell'animo di tutti i lettori dell'Atti del III° Congresso internazionale di Diritto Canonico e che non può non essere fortificata dallo stesso ambiente culturale in cui il Convegno si è svolto, la giovane e pur già tanto celebre Università di Navarra. Essa è data dalla convinzione che anche il diritto canonico, non meno di altre realtà, sia uno di quei «cammini divini» della terra che il Fondatore dell'*Opus Dei* ha posto nella più solare luce.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI

PERSONA HUMANA Y DERECHO CANONICO

AA. VV., *La Legge per l'Uomo. Una Chiesa al servizio...*, 1 vol. de 420 págs., Ed. Rogate, Roma 1979.

«E ancora mi rivolgo a tutti gli uomini — ad ogni uomo; e con quale venerazione l'apostolo di Cristo deve pronunciare questa parola: Uomo! Pregate per me! Aiutatemi perchè io vi possa servire! Amen». Con estas palabras JUAN PABLO II concluía su homilía en la Misa inaugural del Pontificado (octubre-1978) y anunciaba el nervio central de lo que está siendo su acción de magisterio, por ejemplo en las encíclicas «Redemptor hominis» (año 1979), «Dives in misericordia» (año 1980) y «Laborem exercens» (año 1981).

Tal como advierte el cardenal S. BAGGIO en el prólogo de esta publicación, su título («La Legge per l'Uomo») y el subtítulo («Una Chiesa al servizio») sugieren la cita, como también otras palabras de PABLO VI en idéntica línea doctrinal: «Il diritto non è un impedimento, ma un aiuto pastorale; non porta alla morte, ma alla vita. Il suo compito specifico non è quello di reprimere e di contrastare, ma di stimolare, di promuovere, proteggere e difendere lo spirito della vera libertà» (año 1977). El servicio a la acción pastoral de la Iglesia matiza